

SCHEDA

D.L. 50/2017, art. 57 bis - Credito d'Imposta a Sostegno degli Investimenti Pubblicitari Effettuati sui Giornali e sulle Emittenti Radio-Televisive a Diffusione Locale

Credito d'imposta

TEMPISTICA

Per usufruire del credito di imposta è necessario presentare:

- La Comunicazione per l'accesso al credito di imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, per poter beneficiare del credito di imposta, dal 1° al 31 Marzo di ciascun anno;
- La Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per dichiarare l'effettiva realizzazione, nell'anno agevolato, degli investimenti indicati nella Comunicazione di cui sopra, inviata in precedenza, deve essere trasmessa dal 1° al 31 Gennaio dell'anno successivo agli investimenti effettuati.

Per l'anno 2021, la Comunicazione telematica di accesso al credito è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 Ottobre 2021. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide.

ATTIVITA' FINANZIABILI

La presente misura agevolativa riconosce un credito di imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, locale e nazionale, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato effettuati a partire dal 1° Gennaio dell'anno in corso, ovvero quello in cui si effettua l'invio della comunicazione, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

LIMITATAMENTE AGLI ANNI 2021 E 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore di TUTTI gli investimenti effettuati (non solo per gli investimenti sulla 'Stampa', come inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2021, ma anche per gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali).

Viene meno, quindi, il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

DISCIPLINA GENERALE

Sono previsti due bonus pubblicità distinti: uno per gli investimenti incrementali sulla stampa locale e/o nazionale, quotidiana e periodica, anche online, e uno per quelli sulle emittenti radio-televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato. Nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l'incremento relativo all'investimento pubblicitario è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l'investimento nel suo complesso superi quello dell'anno precedente di un importo pari ad almeno l'1%.

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, nonché di funzionalità per l'accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali.

Ai destinatari del credito di imposta si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia.

TIPO DI SOVVENZIONE

DISCIPLINA 2021 - 2022

Il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore di TUTTI gli investimenti effettuati (non solo per gli investimenti sulla 'Stampa', come inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2021, ma anche per gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali).

Viene meno, quindi, il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

DISCIPLINA GENERALE

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziato. In tal caso, si provvede ad una ripartizione delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto in misura proporzionale al credito di imposta teoricamente spettante con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali e al 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Pertanto, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

L'incremento deve essere calcolato sugli investimenti di ognuno dei due media (stampa ed emittenti radio-televisive), prendendo in considerazione gli analoghi media, ossia la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra (non il singolo giornale o la singola emittente).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamenti UE n. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014).

RETROATTIVITA'

Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno di trasmissione della comunicazione vengono considerati gli investimenti in campagne pubblicitarie incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 del TUIR.

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

VINCOLI

Cumulabilità. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Gli importi degli investimenti indicati nella Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati non possono essere superiori rispetto a quelli indicati in precedenza nella Comunicazione per l'accesso al credito di imposta.

Qualora il valore del credito d'imposta richiesto sia superiore ai 150.000 euro, è richiesta la certificazione antimafia oppure è possibile ricorrere al meccanismo della "white list".

Per ogni anno per cui è richiesto il credito d'imposta va presentata una singola comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e una singola dichiarazione sostitutiva.

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it